

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 30/04/2026

FATTO

Il ricorrente, avendo appreso di segnalazioni a suo carico lamenta l'illegittima segnalazione nei Sic, effettuata in assenza di obbligo preavviso circa l'imminente segnalazione e ne chiede, pertanto, la cancellazione.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue:

- il finanziamento oggetto di segnalazione – un prestito personale dell'importo di € 23.815,68, erogato in data 21/11/2018 e rimborsabile in 84 rate da € 283,52 – ha presentato fin da subito un andamento irregolare;
- alla data del 09/07/2025, il capitale insoluto ammontava ad € 12.083,16, corrispondente a ben 29 rate non pagate.

Le prime sette rate risultano essere state puntualmente addebitate tramite RID; a partire dall'ottava rata, tuttavia, i pagamenti hanno iniziato a subire ritardi rilevanti, tanto che la prima rata insoluta ha raggiunto un ritardo di 567 giorni;

- le prime notizie negative ai SIC risultano registrate in CRIF a partire dall'08/11/2019 e nel mese di novembre 2019 in CTC (all.5), (all.6);
- per quanto riguarda la contestata mancanza del preavviso, la prima lettera di sollecito finalizzata alla regolarizzazione della posizione è stata inviata al cliente in data 02/09/2019, all'indirizzo comunicato dal medesimo in sede di stipula del contratto e mai successivamente modificato (all.7);

- tale comunicazione risulta regolarmente recapitata in data 17/09/2019, come comprovato dalla relativa ricevuta di ritorno (all.7). Anche le successive comunicazioni, comprensive del preavviso di imminente segnalazione ai SIC, sono state inviate a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo (all.9);
- non risultano comunicate alla Banca – né vengono prodotte in questa sede – variazioni dell'indirizzo ai fini del recapito della corrispondenza;
- la posizione del cliente è stata classificata a sofferenza in data 18/07/2025.

DIRITTO

1.- Il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico in CRIF a causa del mancato invio del preavviso.

2.- Pur in assenza di eccezione di parte, si deve rilevare quanto segue in punto di competenza temporale.

La parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione, che invece l'intermediario allega alle controdeduzioni.

Trattasi di una raccomandata con ricevuta di ritorno, del 2.09.2019, ricevuta il 17.09.2019, come da cartolina prodotta in atti, che reca un preavviso di segnalazione presso la Centrale Rischio, sebbene richiami l'art. 4, comma 7 del Codice Deontologico sui sistemi di informazione creditizia.

3.- Dalla profondità storica della visura allegata non è possibile risalire alla prima segnalazione effettuata, in quanto ad aprile 2023 risultavano già segnalati 9 inadempimenti.

L'intermediario deduce – senza essere contestato sul punto da parte ricorrente - che le prime notizie negative ai SIC risultano registrate in CRIF a partire dall'08/11/2019.

Il preavviso è del 2.11.2019 e risulta consegnato il 17.09.2019.

Il ricorso è stato proposto il 18.11.2025, ossia oltre il termine di sei anni previsto dalla Disposizioni ABF vigenti.

4.- Laddove la segnalazione sia iniziata prima del termine iniziale di competenza temporale dell'ABF e prosegua oltre tale termine (c.d. segnalazione "a cavallo" del termine iniziale di cognizione temporale), l'ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi sottesa alla domanda (cfr. decisione n. 7048 dell'11.7.2023 del Collegio di Roma; nello stesso senso, Collegio di Roma, decisione n. 3974 del 2.4.2024).

Infatti, il Collegio non può conoscere di carenze dei presupposti formali e sostanziali di prima segnalazione, i quali si pongono al di fuori del suo ambito di competenza temporale (Collegio di Roma, decisione n. 9005/23; Collegio di Roma, decisione n. 4996/2024).

Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente riguardano l'asserita illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC. L'intermediario sostiene e documenta di aver inviato al ricorrente un preavviso nel settembre 2019, rispetto al quale il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza temporale posto che il ricorso è stato presentato il 18.11.2025 (Collegio di Roma, decisione n. 696/2026).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE